

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1879

dona, Scanzo, Rosciate, Villa di Serio, Costa di Mezzate, Valtese, Bagnatica, Monticelli Borgogna, ed altre 11 Giunte, fanno vive istanze perchè tra le linee a costruirsi a complemento della rete ferroviaria sia compresa quella di Ponte San Pietro-Seregno, a congiunzione delle due città di Bergamo e Como per lo sbocco del Gottardo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

VACCHELLI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 2109, colla quale viene chiesta una riduzione nel prezzo dei trasporti ferroviari a favore del personale insegnante, analogamente a quanto è già praticato per altri impiegati pubblici.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la petizione 2109 s'intenderà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Gli uffici hanno ammesso alla lettura alcune proposte di legge.

Si darà prima lettura d'una proposta dell'onorevole Pepe; poi di altra del deputato Maffei, ed infine di quella del deputato Mancini.

SOLIDATI, segretario. (Legge)

Articolo unico.

Col 1° gennaio del 1880, il comune di Scerni, in provincia di Chieti, cesserà di far parte del mandamento di Gissi, e resterà aggregato a quello di Vasto.

Disegno di legge proposto dall'onorevole Maffei:

Art. 1.

La Cassa agricola piombinese istituita a norma del decreto del regio Governo di Toscana del 9 marzo 1869 e della legge del 15 agosto 1867, numero 3910, è soppressa.

Art. 2.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, l'attuale Consiglio amministrativo della Cassa agricola piombinese convocherà l'assemblea generale degli interessati perchè elegga una Giunta di 7 membri, la quale procederà alla liquidazione dei fondi della Cassa ed alle altre incombenze secondo il disposto dell'articolo 17 della citata legge 15 agosto 1867.

Se il Consiglio amministrativo trascurasse di convocare l'assemblea degl'interessati entro il termine di un mese prestabilito, sarà l'assemblea stessa convocata dal prefetto della provincia di Grosseto entro i quindici giorni successivi.

Art. 3.

La Giunta liquidatrice come sopra eletta nominerà nel suo seno un presidente ed un segretario.

Art. 4.

I membri della Giunta che venissero a mancare per morte, per rinunzia o per qualsiasi altro motivo sono surrogati dall'assemblea generale degl'interessati.

Art. 5.

Le norme e competenze stabilite dalle leggi e regolamenti attuali pel Consiglio amministrativo della Cassa agricola e pei membri del medesimo sono applicabili alla Giunta liquidatrice ed ai suoi membri in quanto non siano in opposizione alla legge presente.

Art. 6.

Finchè non siano ultimate tutte le operazioni di liquidazione, la Giunta renderà conto annualmente del suo operato all'assemblea degli azionisti da convocarsi dalla Giunta stessa secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 7.

L'assemblea generale degli azionisti sarà sciolta di pieno diritto appena approvato il resoconto finale della Giunta liquidatrice.

Art. 8.

All'atto della promulgazione della presente legge il Consiglio amministrativo ed il direttore della Cassa agricola, sotto la propria responsabilità personale, restano inabilitati a concludere qualsiasi nuova operazione che vincoli gli assegnamenti sociali per un tempo maggiore di giorni sessanta.

Art. 9.

Sono mantenute le leggi e decreti relativi alla materia in quanto non sono contrari alle disposizioni della legge presente.

Disegno di legge proposto dall'onorevole Mancini:

Art. 1.

Non avranno alcun valore ed effetto civile i provvedimenti di ogni genere che emanino da autorità ecclesiastiche per annullamento o scioglimento di matrimoni in qualunque tempo e forma contratti, comprese le così dette dispense per matrimoni rati e non consumati. In tutte queste materie la competenza apparterrà esclusivamente ai tribunali civili, i quali, anche nella cennata ultima specie di matrimonio, apprezzate le circostanze, potranno pronunciare la nullità.

Art. 2.

Non sono impedimenti alla validità del matrimonio civile quelli imposti alla coscienza dalle rispettive credenze religiose, ma soltanto quelle espressamente dichiarati tali dalle leggi civili.